



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1

OGGETTO: approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **SEDICI** del mese di **GENNAIO**, il Presidente sig.
Fontanari Andrea

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Oggetto: approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

IL PRESIDENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 di data 27 aprile 2010 avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.*

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 46 del 16 dicembre 2025, esecutiva in data 27 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 47 del 16 dicembre 2025, esecutiva in data 27 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e la nota integrativa.

Appurato che l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall’approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (*per noi il Presidente*) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Preso atto che i vari Servizi dell’Ente sono stati chiamati a predisporre la proposta di PEG, ciascuno per la parte di propria competenza, e che solo in data 14 gennaio 2026 è stata completata la consegna al Servizio Finanziario di tutti i documenti necessari ai fini della redazione dell’atto finale.

Appurato che il medesimo articolo 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ha natura previsionale e finanziaria,
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extra-contabile,
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,
- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio.

Richiamato, inoltre, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

- 1) il punto “10.1 Finalità e caratteristiche” che recita: “Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”.
- 2) il punto “10.2 Struttura e contenuto” che recita: “Il PEG assicura un collegamento con:
 - la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
 - gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
 - le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
 - le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”.

Rilevato che l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 - bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recitava: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)” “toglie” l'obbligo di unificare organicamente nel PEG il piano dettagliato degli obiettivi e il piano di performance dell'Ente, che rientra, quest'ultimo, nella apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito nella Legge 113/2021.

Ricordato che risulta soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL e non anche il comma 1, che prevede esplicitamente che il PEG individua, tra l'altro, anche gli obiettivi di gestione.

Precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino - Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7.

Richiamato l'art. 11 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 di data 16 dicembre 2019 e ss..mm. e integrazioni, a cui espressamente si rinvia.

Atteso che il PEG è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 di data 12 novembre 2024 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a cui espressamente si rinvia.

Dato atto che con la deliberazione sopra citata:

- è stato istituito un nuovo Servizio, denominato “Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici”;
- è stata trasferita la competenza inherente al potenziamento degli strumenti informatici (hardware e software), della telefonia e degli apparecchi multifunzionali di tutta la Comunità dal Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione al Servizio Patrimonio e Appalti;
- è stata trasferita la competenza inherente alla gestione dell'edilizia privata dei comuni in gestione associata e/o in convenzione dal Servizio Urbanistica al neo istituito Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici;

- è stata trasferita la competenza inherente alla gestione della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) e commissione edilizia intercomunale dal Servizio Urbanistica al Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici;
- è stata trasferita la competenza inherente alla gestione della progettazione interna e/o degli incarichi di progettazione esterna delle opere pubbliche della Comunità dal Servizio Patrimonio e Appalti al Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici;
- è stata trasferita la competenza inherente alla gestione dell'esecuzione delle opere pubbliche della Comunità dal Servizio Patrimonio e Appalti al Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici;
- è stata assegnata al Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici la competenza inherente alla gestione della progettazione interna e/o degli incarichi di progettazione esterna delle opere pubbliche dei Comuni in gestione associata e/o in convenzione;
- è stata assegnata al Servizio Edilizia Privata e Lavori pubblici la competenza inherente alla gestione dell'esecuzione delle opere pubbliche dei Comuni in gestione associata e/o in convenzione.

Appurato che, come disposto dal Segretario e in accordo con i Responsabili dei Servizi interessati, la chiusura dei contratti attivi al 31 dicembre 2024 rimane in capo ai Responsabili dei Servizi a cui era assegnata precedentemente la competenza, mentre la gestione dei nuovi affidi con decorrenza 1° gennaio 2025 è stata posta in capo al Servizio assegnatario della competenza in virtù del nuovo Regolamento di organizzazione.

Preso atto che non tutti i Servizi, nel predisporre la proposta di PEG gestionale, hanno rispettato la suddivisione delle proprie competenze nelle macro attività elencate all'art. 11 del Regolamento di Organizzazione e che - in caso di contrasto tra il PEG e il Regolamento di Organizzazione ovvero in caso di assenza nel PEG di attività previste dal Regolamento di Organizzazione, vale quanto disposto dal Regolamento di Organizzazione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 126 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige", spetta ai dirigenti (da noi Responsabili di Servizio privi di qualifica dirigenziale) la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi eletti e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

Richiamate le deliberazioni:

- n. 109 di data 29 maggio 2008 con la quale la Giunta comprensoriale ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- n. 230 di data 29 dicembre 2025 con la quale il Presidente ha individuato e graduato le posizioni organizzative sino al 31 dicembre 2026.

Visti i decreti del Presidente con i quali sono stati attribuiti, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi temporanei ai Responsabili di Servizio, confermando l'articolazione individuata all'interno del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel PEG di cui all'allegato al presente de provvedimento che forma parte integrante e sostanziale.

Atteso che il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione.

Precisato che:

- a. sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Responsabile di Servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b. i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- c. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario.

Preso atto che gli obiettivi indicati nel PEG sono stati concertati con i Responsabili dei singoli Servizi e che quanto depositato in atti vale quale attestazione di fattibilità e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto per la parte di competenza.

Richiamato l'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 di data 28 dicembre 2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 di data 28 settembre 2017, inerente al controllo di gestione.

Dato atto che nel corso del corrente esercizio è stata data piena applicazione anche la contabilità economica - patrimoniale armonizzata, con l'obbligo di adozione del piano dei conti integrato, in sostituzione del regime di contabilità generale precedentemente in uso.

Appurato che i centri di costo sui quali attuare il controllo di gestione sono quelli definiti dalla nuova contabilità economica - patrimoniale.

Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo atto la definizione dei servizi e dei centri di costo da sottoporre al controllo di gestione, l'istituzione dell'Unità di Controllo di Gestione, la fissazione delle modalità operative, dei parametri e degli indicatori che si intendono rilevare attraverso il controllo di gestione.

Vista la legge provinciale n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla Legge, si applicano alla Comunità stessa, le Leggi regionali in materia di ordinamento dei Comuni.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.*

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 40 di data 16 dicembre 2019 e ss.mm. e integrazioni.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028, approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 47 di data 16 dicembre 2025, esecutivo ai sensi di legge, a cui espressamente si rinvia.

Visti i pareri di regolarità tecnica rilasciati dai singoli Responsabili sulla proposta di Piano Esecutivo di Gestione, in atti, e il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario,

espresso sul presente provvedimento in data 15 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per poter operare fin da subito sull'esercizio 2026.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 di data 10 giugno 2025 con la quale ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e dell'art. 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., è stato preso atto dell'elezione del Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della relativa nomina.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., dallo Statuto della Comunità e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 di data 12 novembre 2024.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di prendere atto che, in virtù di quanto contenuto nell'art. 77 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
2. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come rappresentato dal documento allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, con le precisazioni riportate in premessa, che l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Responsabili dei Servizi e che la documentazione depositata in atti vale quale conferma della regolarità tecnico-amministrativa e della fattibilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del PEG la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre;
5. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti Locali, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Comitato Esecutivo della Comunità come individuati dalla deliberazione giuntale n. 109 di data 29 maggio 2008;
6. di rinviare, per quanto in premessa, ad un successivo atto l'attuazione dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 di data 28 dicembre 2016, modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 di data 28 settembre 2017;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*